PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0009872 P-4.22.25
del 22/10/2018
21170343

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

e, p.c.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Difesa
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio - Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 - COM(2018) 631.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti

dott. Roberto Biasini

M_INF.GABINETTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0035295.22-10-2018

DPE-0009823-A-22/10/2018

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

NUCLEO DI VALUTAZIONE ATTI UE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento politiche europee
Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio - Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018. Codice del Consiglio: 12143/2018 – Codice della proposta: COM(2018) 631 – Codice interistituzionale: 2018/0330 (COD).

Con riferimento alla nota n. 9158 del 2 ottobre 2018 si invia, in allegato, la relazione e la tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto di atto dell'Unione Europea in oggetto e le norme nazionali vigenti.

IL COORDINATORE
(Avv. Daniela Bolognino)

MODELLO
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio - Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018.

- **Codice della proposta:** COM(2018) 631
- **Codice interistituzionale:** 2018/0330(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

***

Premessa: finalità e contesto

Con la proposta in argomento la Commissione presenta una serie di modifiche alla Guardia Costiera e di Frontiera europea (EBCGA-Frontex) disciplinata con Regolamento UE 1624/2016, in particolare prevedendo di dotare l'Agenzia di un proprio braccio operativo: un corpo permanente costituito da personale operativo di 10.000 membri con poteri esecutivi per tutte le sue attività.
Il Regolamento adottato nel 2016 ha fissato i principi della gestione europea integrata delle frontiere e definisce la Guardia Costiera e di Frontiera, ma disciplina principalmente il ruolo dell'Agenzia europea della Guardia Costiera e di Frontiera (Frontex). Il regolamento EUROSUR adottato nel 2013 ha istituito un quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e l'Agenzia, ma tale quadro è attualmente limitato alla sorveglianza delle frontiere marittime e terrestri. Proponendosi di fondere i due regolamenti, la proposta si prefigge di combinare i compiti dell'Agenzia e il ruolo che le autorità degli Stati membri devono svolgere nel funzionamento della Guardia Costiera e di Frontiera europea, con una sostanziale accentuazione del ruolo dell'organismo Ue nel settore della vigilanza delle frontiere esterne cui si lega, per l'ambito marittimo, l'esercizio di compiti di ricerca e soccorso alla vita umana in mare, non escludendo di operare anche nei settori della sicurezza della navigazione e della vigilanza sulle attività di pesca .

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione e la base giuridica è l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d) (il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne e qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne).

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà nei casi in cui l'intervento di EBCGA continua a essere legato – in via ordinaria – alla richiesta/consenso dello Stato membro. Non appare, di

contro, rispettare il principio di sussidiarietà la previsione per cui, in presenza di uno scenario definito con un livello di impatto "critico", qualora la valutazione di vulnerabilità dei sistemi di controllo dei flussi migratori posti in essere dallo Stato membro sfoci in una "raccomandazione" del direttore di EBCGA, sia possibile accedere a meccanismi di proporzionale intervento sostitutivo.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Non è possibile, all'attualità, quantificare gli oneri per gli Stati membri. Comunque, i costi previsti, di particolare rilievo, atteso che si prevede di innalzare a 34,9 miliardi di EUR i fondi per la gestione della migrazione e delle frontiere, quindi quasi triplicandoli rispetto ai 13 miliardi di EUR dell'attuale periodo, non includono la possibilità di prestare assistenza agli Stati membri per interventi a sostegno della stabilità e resilienza dei Paesi terzi più prossimi geograficamente, non ponendo in debita evidenza come lo Stato membro più vicino alle aree di crisi/vulnerabilità internazionale necessiti di mirato supporto a vantaggio dell'efficacia complessiva del controllo delle frontiere UE.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Si ritiene difficoltoso valutare favorevolmente l'efficacia complessiva della progettata riforma della EBCGA. Nel quadro geopolitico e normativo internazionale attuale, emerge la difficoltà di prevedere l'effettiva capacità e possibilità di Frontex di negoziare - rapidamente e in concreto - accordi con i Paesi del Nord Africa funzionali all'avvio di operazioni congiunte efficaci di sorveglianza delle frontiere - a partire di quelle terrestri a sud con il Sahel e non solo di quelle marittime – che comportino poi effettivi rimpatri di quanti intercettati in transiti illegali, atteso, tra l'altro, le criticità legate all'individuazione di "posto sicuro di sbarco" (POS, place of safety) che ben difficilmente potrebbe, nell'attuale contesto, essere individuato presso sorgitori nord africani (ed in particolare libici). Per contro, a fronte dell'ingente impiego di risorse finanziarie degli Stati membri, una massiccia presenza di mezzi ai confini esterni - specie marittimi - dell'UE, in particolare nel Mediterraneo centrale, potrebbe paradossalmente fungere da fattore di attrazione di flussi migratori irregolari, posto che, come noto, la salvaguardia della vita umana e il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo costituiscono comunque prerequisiti operativi di ogni missione di *border surveillance*.

Il progetto non è di particolare urgenza.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Il progetto di nuovo regolamento non innova il riparto di competenze tra l'Unione europea e gli Stati Membri e non tocca gli obblighi internazionali che gli Stati hanno contratto aderendo alle diverse Convenzioni internazionali, tra cui anche quella sulla ricerca e soccorso in mare (nota come Convenzione di Amburgo del 1979). Si osserva, quindi, che sembrerebbero restare impregiudicate le prerogative e le connesse responsabilità, da parte degli Stati Membri, di coordinamento in materia di ricerca e soccorso in mare (SAR), così come quelle afferenti alla sicurezza della navigazione. In proposito, sulla scorta del nuovo regolamento, l'agenzia potrà fornire assistenza tecnica e operativa a sostegno delle operazioni di ricerca e soccorso in mare di persone in pericolo.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Si pone la necessità, anche alla luce del rinvio alle previsioni di cui al regolamento UE n. 656/2014

sull'interazione tra operazioni di sorveglianza delle frontiere e soccorso in mare, di valorizzare l'elevata connotazione specialistica che caratterizza l'organizzazione nazionale preposta al SAR (ricerca e soccorso) marittimo e al disimpegno delle attribuzioni correlate alla sicurezza della navigazione, funzioni che fanno entrambe capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In particolare si pone la necessità di salvaguardare, quali capacità e tratti distintivi non mutuabili/trasferibili in capo ad altre organizzazioni, gli specifici requisiti e peculiarità tecniche delle attività condotte, dei mezzi impiegati e gli standard formativi ed addestrativi degli equipaggi, le capacità assicurate nel settore del monitoraggio del traffico navale e nel concorso alla sorveglianza marittima, il *know how* complessivamente maturato nel settore, correlato inscindibilmente all'esercizio degli altri compiti d'istituto.
I compiti del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, infatti, sono caratterizzati da sostanziali capacità di monitoraggio, ad ampio spettro, delle attività marittime, avuto riguardo sia al traffico mercantile che alle altre attività economiche che si svolgono in mare, così come alla approfondita conoscenza dei requisiti delle persone imbarcate e/o trasportate (titoli professionali degli equipaggi, terzi trasportati).
Pertanto, in coerenza con i presupposti sopra evidenziati, allo scopo di precisare la portata delle nuove norme che l'UE intende adottare in materia, senza fare ricorso a formule generiche suscettibili da ingenerare sovrapposizioni o diseconomiche frammentazioni di compiti, si propone:
A) in via principale, di reiterare la richiesta di rinominare l'agenzia, in coerenza ad un rafforzamento delle competenze precipue nel settore che le è originariamente proprio del *border control*, facendo riferimento esclusivamente ad una "European Border Control Agency" omettendo ogni riferimento a compiti di guardia costiera;
B) in via subordinata, di emendare l'articolo 4 dello schema di nuovo regolamento, sopprimendo le parole "...nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera". Nella composizione della consistenza organica complessiva, emergono, infatti, criticità di carattere specifico, in relazione al permanere di margini di incertezza sulle modalità di reclutamento e selezione. Il corpo permanente risulterebbe costituito da personale in possesso di svariati *skills* (guardie di frontiera, scorte per rimpatri, esperti in materia di rimpatrio e altro non meglio precisato personale competente): non figura alcun cenno a personale specialista delle Guardie costiere, a dispetto dell'intento di "contemplare" le relative funzioni nell'ambito d'azione dell'agenzia.
Per contro, l'articolo 4 della proposta, al pari dell'articolo 3 del Regolamento n.1624/2016 che si vorrebbe sostituire, nel definire la Guardia Costiera e di Frontiera europea, continua a ricomprendervi anche le *guardie costiere* propriamente tali, ma solo nella misura in cui queste svolgono compiti di controllo di frontiera.
L'omessa citazione delle guardie costiere in seno al progetto , a fronte dell'inclusione delle stesse limitatamente all'esercizio dei compiti di controllo di frontiera, pone le premesse per ingenerare confusione di ruoli e potenziali elementi di frizione tra le Istituzioni all'interno degli Stati membri.
È patrimonio dottrinale consolidato, infatti, che il concetto di *Guardia Costiera*, internazionalmente e tradizionalmente, abbraccia un complesso di attribuzioni funzionali ben più ampio ed articolato rispetto all'esercizio della sola funzione di polizia di frontiera marittima.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

All'attualità non è possibile effettuare una ponderata valutazione sull'impatto finanziario in quanto il provvedimento sarà oggetto di opportune rivisitazioni in considerazione che si è in una fase iniziale istruttoria e pertanto il provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni. Appare sin dall'attualità ipotizzare costi di particolare rilevo, attesa la previsione di triplicare i fondi per la gestione della migrazione e delle frontiere, come già descritto al punto n. 3 della parte

MODELLO
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

A.
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
Gli effetti sull'ordinamento nazionale sono collegati alle modalità di risoluzione delle criticità evidenziate al punto n. 2.
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2, della legge n. 234/2012).
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
Gli effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione e, in particolare, sull'attuale assetto della Guardia Costiera italiana sono collegati alle modalità di risoluzione delle criticità evidenziate al punto n. 2.
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
Non si rinvengono profili che possano avere impatto sulle attività dei cittadini e delle imprese.

Altro

//

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
CAPO I **Guardia di frontiera e costiera europea**		Con riferimento al complesso dell'iniziativa regolamentare, si pone la necessità, in ottica nazionale, di valorizzare l'elevata connotazione specialistica che caratterizza l'organizzazione nazionale preposta al SAR marittimo che fa capo al Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, è necessario salvaguardare, quali capacità e tratti distintivi non mutuabili/trasferibili in capo ad altre organizzazioni, gli specifici requisiti e peculiarità tecniche delle attività condotte, dei mezzi impiegati e gli standard formativi ed addestrativi degli equipaggi, le capacità assicurate nel settore del monitoraggio del traffico navale e nel concorso alla sorveglianza marittima, ovvero il know how complessivamente maturato nel settore, correlato inscindibilmente all'esercizio degli altri compiti d'istituto propri del ruolo di Guardia Costiera. Per quanto precede, si propone di rinominare l'agenzia, in coerenza ad un rafforzamento delle competenze precipue nel settore che le è originariamente proprio del *border control*, facendo riferimento esclusivamente ad una "***European Border Control Agency***" omettendo ogni riferimento a compiti di guardia costiera. Conseguentemente, nel testo, ovunque ricorra, si propone di sostituire alla locuzione ***"Guardia di frontiera e costiera europea"*** quella di "***Guardia di frontiera europea***".

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
Articolo 3 **Gestione europea integrata delle frontiere** **La gestione europea integrata delle frontiere comprende i seguenti elementi:** ……. **(b) operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare, avviate e svolte a norma del regolamento (UE) n. 656/2014[1] e del diritto internazionale, che hanno luogo e sono avviate in situazioni che possono verificarsi nel corso di operazioni di sorveglianza delle frontiere in mare;** …….	• **Ricerca e soccorso in mare:** legge 3 aprile 1989, n.147; DPR 28 settembre 1994, n.662; d.m. 25 novembre 1996;	Il progetto di nuovo regolamento non innova il riparto di competenze tra l'Unione europea e gli Stati Membri e non tocca gli obblighi internazionali che gli Stati hanno contratto aderendo alle diverse Convenzioni internazionali, tra cui anche quella sulla ricerca e soccorso in mare (nota come Convenzione di Amburgo '79) , come precisato al punto (16) di pag.26. Anche il successivo punto (17) prevede espressamente che permangono gli obblighi di cui al Reg. n. 656/2014 A distanza di dieci anni dall'istituzione di Frontex (Regolamento (CE) n. 2007/2004) tale regolamento costituisce il primo organico intervento per il rafforzamento del ruolo dell'agenzia, includendo espressamente il concorso nell'attività SAR. L'articolo 9 del Reg. n. 656/2014 - Situazioni di ricerca e soccorso – prevede, infatti, che *"se, nel corso di un'operazione marittima, le unità partecipanti* (ad un'operazione di border control - ndr*) hanno motivo di ritenere di trovarsi di fronte a una fase di incertezza, allarme o pericolo per un natante o qualunque persona a bordo, esse trasmettono tempestivamente tutte le informazioni disponibili al centro di coordinamento del soccorso competente (MRCC - ndr) per la regione di ricerca e soccorso in cui si è verificata la situazione e si mettono a disposizione di tale centro di coordinamento del soccorso".*

[1] REGOLAMENTO (UE) N. 656/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 - *recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea* -)

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
		Allo scopo di porre in debita evidenza il ruolo infungibile dell'autorità nazionale dello Stato membro, sulla quale ricade la responsabilità per la direzione ed il coordinamento delle operazioni nell'area di ricerca e soccorso marittima (SRR) di riferimento, si propone la sottonotata riformulazione del para b) dell'articolo 3: *b) operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare, avviate e svolte **sotto il coordinamento dell'autorità dello Stato membro responsabile per l'area di ricerca e soccorso marittimo (SRR)**, a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale, che hanno luogo e sono avviate in situazioni che possono verificarsi nel corso di operazioni di sorveglianza delle frontiere in mare*
Articolo 4 **Guardia di frontiera e costiera europea** **L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Agenzia"), le autorità nazionali degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, e le autorità responsabili in materia di rimpatrio costituiscono la guardia di frontiera e costiera europea.**		In via subordinata al non accoglimento della proposta di rinominare l'agenzia in "guardia di frontiera europea", di cui in esordio, si propone di emendare l'articolo 4 dello schema di nuovo regolamento, sopprimendo le parole "*…nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera*". La modifica , qualora non si addivenga ad una mirata riconfigurazione dell'agenzia per il suo prioritario ruolo di *border control*, è motivata dall'opportunità di considerare le funzioni di guardia costiera come proprie di una connotazione peculiare ed unitaria. Si rinvia, sul tema, al contenuto della scheda tematica allegata che ricostruisce il concetto di *"funzioni di Guardia Costiera"* nella cornice dei Paesi UE

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
Articolo 10 **Compiti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera** Al fine di contribuire a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo di frontiera e di rimpatrio l'Agenzia svolge i seguenti compiti: 1. monitora i flussi migratori e svolge analisi dei rischi su tutti gli aspetti della gestione integrata delle frontiere; 2. monitora le esigenze operative degli Stati membri connesse all'esecuzione dei rimpatri, anche mediante la raccolta di dati operativi; 3. effettua una valutazione delle vulnerabilità, comprendente la verifica della capacità e della preparazione degli Stati membri a fronteggiare minacce e sfide alle frontiere esterne; 4. monitora la gestione delle frontiere esterne tramite i		Sul piano del riparto interno di competenze, per i temi in trattazione, l'amministrazione più direttamente interessata è il Dicastero dell'interno: Il nuovo progetto non innova sostanzialmente l'impianto già in essere per quanto attiene alle attribuzioni del MIT - Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera : L'intervento di EBCGA continua ad essere legato – in via ordinaria - alla richiesta/consenso dello Stato membro (in forza del principio di sussidiarietà), benché si preveda che, in presenza di livello di impatto dei flussi migratori definito "critico", qualora la **valutazione di vulnerabilità** dei sistemi di controllo dei flussi migratori posti in essere dallo Stato membro sfoci in una "raccomandazione" del direttore di EBCGA , sia possibile accedere, su conforme parere della Commissione UE, a meccanismi di proporzionale intervento sostitutivo.

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
propri funzionari di collegamento negli Stati membri; 5. sostiene lo sviluppo e il funzionamento del quadro EUROSUR; 6. **assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne coordinando e organizzando operazioni congiunte, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto internazionale**; 7. assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una **maggiore assistenza tecnica e operativa** alle frontiere esterne avviando interventi rapidi alle frontiere esterne degli Stati membri che fronteggiano sfide specifiche e sproporzionate, **tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare**, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto internazionale; 8. **fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi, a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale, a sostegno delle operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare che possono verificarsi nel corso di operazioni marittime di sorveglianza delle frontiere;** **(.....)**		Su tale aspetto, unitamente ad altre criticità, si è registrato l'avviso non favorevole da parte del Dicastero dell'interno - Dipartimento della P.S. – Ufficio coordinamento e pianificazione delle FF.di P. - nel corso di una riunione svoltasi il 27 settembre u.s., rispetto al quale si è espressa valutazione adesiva , oltre che da parte del Comando generale della G.d.F., anche del Comando generale delle CC.P. – Guardia Costiera

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
SEZIONE 3 **EUROSUR**		
Articolo 21 **Centro nazionale di coordinamento** Ogni Stato membro istituisce, attiva e gestisce un centro nazionale di coordinamento che provvede al coordinamento e allo scambio di informazioni tra tutte le autorità responsabili del controllo delle frontiere esterne a livello nazionale, con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia. Ogni Stato membro comunica l'istituzione del proprio centro nazionale di coordinamento alla Commissione, che ne informa immediatamente gli altri Stati membri e l'Agenzia. (2) Fatto salvo l'articolo 13 e nell'ambito della struttura di EUROSUR, il centro nazionale di coordinamento costituisce l'unico punto di contatto per lo scambio di informazioni e la cooperazione con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia. (3) Il centro nazionale di coordinamento (a) provvede allo scambio tempestivo di informazioni e alla cooperazione tempestiva tra tutte le autorità nazionali responsabili del controllo delle frontiere esterne, nonché con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia; **(b) provvede allo scambio tempestivo di informazioni con le autorità responsabili delle attività di ricerca e soccorso, delle attività di contrasto, dell'asilo e dell'immigrazione, e gestisce la diffusione delle informazioni pertinenti a livello nazionale;**	• **Acquisizione, gestione e diffusione delle informazioni sul traffico marittimo –VTMIS:** decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 – "*Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale*"	Il regolamento UE) N. 1052/2013 del 22 ottobre 2013 che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), trasfuso integralmente nel progetto di regolamento, istituì un quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e l'Agenzia che è attualmente limitato alla sorveglianza delle frontiere marittime e terrestri. Nell'intento di operare la rifusione dei due regolamenti, il progetto in esame combina i compiti dell'Agenzia e il ruolo che le autorità degli Stati membri devono svolgere nel funzionamento della Guardia Costiera e di Frontiera europea, con una sostanziale accentuazione del ruolo dell'organismo UE nel settore della vigilanza delle frontiere esterne Non si evidenziano particolari criticità nel perseguire l'obiettivo legato allo scambio di informazioni con le autorità responsabili per il SAR, peraltro già ordinariamente attuato. Ciò tenuto conto che, in ambito nazionale , il MIT – Comando generale delle Capitanerie di porto , quale autorità nazionale competente per la gestione e la diffusione delle informazioni connesse al monitoraggio del traffico marittimo , cura la diffusione delle informazioni pertinenti della piattaforma VTMIS,

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
(c) contribuisce alla gestione efficace ed efficiente delle risorse e del personale; (d) istituisce e aggiorna il quadro situazionale nazionale in conformità dell'articolo 26; (e) assiste e coordina la pianificazione e l'attuazione delle attività nazionali di controllo di frontiera; (f) coordina il sistema nazionale di controllo di frontiera, in conformità del diritto nazionale; (g) contribuisce a misurare a scadenze regolari gli effetti delle attività nazionali di controllo di frontiera ai fini del presente regolamento; (h) coordina le misure operative con altri Stati membri e paesi terzi, fatte salve le competenze dell'Agenzia e degli altri Stati membri; (i) scambia le informazioni pertinenti con i funzionari di collegamento nazionali incaricati dell'immigrazione nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di contribuire al quadro situazionale europeo e sostenere le operazioni di controllo di frontiera; (j) coordina l'accesso e la sicurezza degli utenti per quanto riguarda i sistemi informativi nazionali e dell'Agenzia. (4) Il centro nazionale di coordinamento è operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.		conservandone la titolarità, nei confronti degli *"…organi preposti alla difesa nazionale, alla sorveglianza marittima, alla sicurezza pubblica, alla difesa civile ed al soccorso pubblico…"*, ai sensi dell'art.9 bis, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 – *"Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale."*

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
SEZIONE 6 **PREVENZIONE E REATTIVITÀ**		
Articolo 37 **Azioni dell'Agenzia alle frontiere esterne** 1. Uno Stato membro può chiedere all'Agenzia assistenza nell'adempimento dei propri obblighi riguardo al controllo delle frontiere esterne. L'Agenzia attua anche misure conformemente agli articoli 42 e 43. 2. L'Agenzia organizza la necessaria assistenza tecnica e operativa per lo Stato membro ospitante e può adottare, in conformità del pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compreso il principio di non respingimento, una o più delle seguenti misure: (a) coordinare operazioni congiunte per uno o più Stati membri e impiegare il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e l'attrezzatura tecnica; (b) organizzare interventi rapidi alle frontiere e impiegare il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e l'attrezzatura tecnica; (c) coordinare attività per uno o più Stati membri e paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni congiunte con paesi terzi; (d) impiegare il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, anche nei punti di crisi o nei centri controllati, e, se necessario, fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati membri nelle attività di rimpatrio; (e) nell'ambito delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo e a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale, fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai		Allo scopo di porre in debita evidenza il ruolo infungibile dell'autorità nazionale dello Stato membro, sulla quale ricade la responsabilità per la direzione ed il coordinamento delle operazioni nell'area di ricerca e soccorso marittimo (*SRR*) di riferimento, si propone la sottonotata riformulazione del comma 2, lettera e),

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
paesi terzi, a sostegno delle operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare, che possono svolgersi nel corso di operazioni di sorveglianza delle frontiere in mare, (f) riservare un trattamento prioritario ai servizi EUROSUR per la fusione dei dati. 3. L'Agenzia finanzia o cofinanzia le attività di cui al paragrafo 2 a titolo del proprio bilancio, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia. 4. In caso di sostanziale fabbisogno finanziario supplementare ascrivibile a una particolare situazione alle frontiere esterne, l'Agenzia ne informa tempestivamente il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.		dell'articolo 37: *(e) nell'ambito delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo e a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale, fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi, a sostegno delle operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare, che possono svolgersi,* ***sotto il coordinamento dell'autorità dello Stato membro responsabile per l'area di ricerca e soccorso marittimo (SRR)****, nel corso di operazioni di sorveglianza delle frontiere in mare;*
Articolo 55 **Corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea** 1. L'Agenzia comprende un **corpo permanente** della guardia di frontiera e costiera europea composto da un **personale operativo di 10 000 membri**. Il corpo permanente è formato dalle tre seguenti categorie di personale conformemente al piano annuale delle disponibilità di cui all'allegato I: (a) categoria 1: personale operativo dell'Agenzia assunto conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, e impiegato nelle aree operative conformemente all'articolo 56; (b) categoria 2: personale operativo distaccato a lungo termine presso l'Agenzia dagli Stati membri e facente parte integrante del corpo permanente conformemente		Uno dei principali aspetti innovativi del progetto attiene alla previsione di una consistenza complessiva (a regime) di 10.000 unità operative, cui occorre sommare le svariate unità già operanti presso la sede centrale di Varsavia. Nella composizione della consistenza organica complessiva, emergono criticità di carattere specifico in relazione al permanere di margini di incertezza. Quanto al programmato aumento - di circa 10 volte rispetto all'attuale - della consistenza del corpo permanente, non sono chiare le modalità di reclutamento né le ragioni che abbiano condotto a fissare

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MiPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
all'articolo 57: (c) categoria 3: personale operativo messo a disposizione dell'Agenzia dagli Stati membri per un impiego di breve durata e facente parte integrante del corpo permanente conformemente all'articolo 58. 2. L'Agenzia impiega i membri del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in qualità di membri delle squadre per la gestione delle frontiere, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione e delle squadre per il rimpatrio nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere o in qualsiasi altra attività operativa pertinente negli Stati membri o nei paesi terzi. (.....)		in "10.000" la nuova soglia numerica. Il contingente risulterebbe costituito da personale in possesso di svariati *skills* (guardie di frontiera, scorte per rimpatri, esperti in materia di rimpatrio e altro, non meglio precisato, personale competente): tuttavia non figura alcun cenno a personale specialista delle Guardie costiere, a dispetto dell'intento di "contemplare" le relative funzioni nell'ambito d'azione dell'agenzia. Per contro, l'articolo 4 della proposta, al pari dell'articolo 3 del Regolamento 1624/2016 che si intende sostituire, nel definire la Guardia Costiera e di Frontiera europea continua a ricomprendervi anche le guardie costiere propriamente tali, ma solo nella misura in cui queste svolgono compiti di controllo di frontiera. L'omessa citazione delle guardie costiere in seno al progetto , a fronte dell'inclusione delle stesse limitatamente all'esercizio dei compiti di controllo di frontiera, pone le premesse per ingenerare , confusione di ruoli e potenziali elementi di frizione tra le Istituzioni all'interno degli Stati membri. E' patrimonio dottrinale consolidato, infatti, che il concetto di Guardia Costiera, internazionalmente e tradizionalmente, abbraccia un complesso di attribuzioni funzionali ben più ampio ed articolato rispetto all'esercizio della sola funzione di polizia di frontiera marittima[2].

[2] A maggior chiarimento di ciò si rimanda alla già citata scheda di approfondimento sul concetto di *funzioni di Guardia Costiera* nel panorama europeo.

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dai MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
Articolo 62 **Formazione** 1. L'Agenzia, tenendo conto della tabella di marcia relativa alle capacità di cui all'articolo 9, paragrafo 4, ove disponibile, e in cooperazione con i competenti organismi di formazione degli Stati membri e, se del caso, dell'EASO e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, sviluppa specifici strumenti formativi, incluse formazioni specifiche in materia di protezione dei minori e di altre persone vulnerabili. Essa fornisce alle guardie di frontiera, agli esperti in materia di rimpatrio e ad altri membri competenti del personale che fanno parte del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze. Esperti appartenenti al personale dell'Agenzia svolgono esercitazioni periodiche con dette guardie di frontiera e altri membri di squadre secondo il calendario della formazione avanzata e delle esercitazioni stabilito nel programma di lavoro annuale dell'Agenzia. 2. L'Agenzia garantisce che, prima del loro impiego iniziale nelle attività operative organizzate dall'Agenzia, tutti i membri del personale assunti come personale operativo del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea abbiano ricevuto un'adeguata formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali, l'accesso alla protezione internazionale e, se del caso, la ricerca e il soccorso. A tal fine l'Agenzia, sulla base di accordi con Stati membri prescelti, attua i necessari programmi di		Avuto riguardo ai profili formativi del personale, si pone la necessità di salvaguardare, quali capacità e tratti distintivi non mutuabili/trasferibili in capo ad altre organizzazioni, gli specifici requisiti e peculiarità tecniche legate al personale della Guardia Costiera. Le peculiarità operative delle attività condotte, dei mezzi impiegati e gli standard formativi ed addestrativi degli equipaggi, le capacità assicurate nel settore del monitoraggio del traffico navale e nel concorso alla sorveglianza marittima, il *know how* complessivamente maturato nel settore, sono aspetti correlati inscindibilmente all'esercizio degli altri compiti d'istituto di ogni Guardia Costiera. I compiti di Guardia Costiera, infatti, sono caratterizzati e strettamente interconnessi a sostanziali capacità di monitoraggio ad ampio spettro delle attività marittime, avuto riguardo tanto al traffico mercantile, che alle altre attività economiche che si svolgono in mare, così come alla approfondita conoscenza dei requisiti delle persone imbarcate e/o trasportate (titoli

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
formazione nelle loro accademie nazionali. Il costo della formazione è interamente coperto dall'Agenzia. 3. L'Agenzia adotta le iniziative necessarie per assicurare che, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, tutti i membri del personale operativo degli Stati membri che fanno parte delle squadre del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea abbiano ricevuto una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali, l'accesso alla protezione internazionale e, se del caso, la ricerca e il soccorso. 4. L'Agenzia adotta le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale che assolve a compiti attinenti ai rimpatri e che farà parte del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e della riserva di cui all'articolo 52. L'Agenzia assicura che, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, il proprio personale e tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio abbiano ricevuto una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale. 5. L'Agenzia crea e sviluppa un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori delle guardie di frontiera nazionali degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali, accesso alla protezione internazionale e pertinente diritto del mare, così come un programma comune per la formazione del personale che assolve a compiti attinenti al rimpatrio. Il programma comune di base mira a promuovere gli standard più elevati e le migliori prassi nell'attuazione della normativa dell'Unione in materia di gestione delle frontiere e di		professionali degli equipaggi, terzi trasportati) come delle regole tecniche internazionali in tema di sicurezza della navigazione e del trasporto via mare. Non si ha evidenza che tali aspetti siano tenuti in debita e specifica considerazione nel progetto di regolamento.. Avuto specifico riferimento alla formazione nel settore delle attività SAR, si ritiene necessario che la stessa venga curata dalle istituzioni che, per lo Stato membro, siano titolari delle relative funzioni.

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
rimpatri. L'Agenzia redige il programma comune di base previa consultazione del forum consultivo e del responsabile dei diritti fondamentali. Gli Stati membri integrano tale programma comune di base nei corsi di formazione organizzati per le rispettive guardie di frontiera nazionali e il personale che partecipa a compiti attinenti ai rimpatri. 6. L'Agenzia offre inoltre al personale dei servizi nazionali competenti degli Stati membri e, se del caso, di paesi terzi, corsi e seminari di formazione supplementari su temi riguardanti il controllo delle frontiere esterne e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. 7. L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri e i paesi terzi nel loro territorio. 8. L'Agenzia istituisce un programma di scambi inteso a consentire alle guardie di frontiera che partecipano alle sue squadre e al personale che prende parte alle squadre di intervento per i rimpatri di acquisire conoscenze o competenze specifiche grazie alle esperienze e alle buone prassi applicate all'estero, lavorando con le guardie di frontiera e il personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri in uno Stato membro diverso dal proprio.		
SEZIONE 7 **AZIONI DELL'AGENZIA ALLE FRONTIERE ESTERNE**		
Articolo 69 **Cooperazione dell'Agenzia con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione o con le organizzazioni internazionali**	• **Sicurezza della navigazione (safety):** codice della navigazione (RD 30 marzo 1942, n.327) e regolamento per l'esecuzione (DPR 15 febbraio 1952, n.328);	

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
1. L'Agenzia coopera con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e con le organizzazioni internazionali, nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici, e utilizza le informazioni, le capacità e i sistemi esistenti disponibili nel quadro di EUROSUR. A norma del paragrafo 1, l'Agenzia coopera in particolare con: **(a)** ..... (g) l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea di controllo della pesca;	legge 5 giugno 1962, n.616 e dPR 8 novembre 1991, n.435; decreto legislativo 19 agosto 2005, n.196 (mod.to ex d. lgs. 16 febbraio 2011, n.18 e d.lgs 7 gennaio 2016, n.4); legge n.84/1994 (come modificata dal d.lgs. 4.8.2016 n.169 ed art. 1 comma 577, della Legge 27.12.2017 n. 205) d.lgs. n.164/2011 (Direttiva 2009/21/EC) relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera d.lgs. n.45/2000 (direttiva 2009/45/EC) relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali d.lgs. n.53/2011 (direttiva 2009/16/EC on PSC) Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi d.lgs. n.28/2001 (direttiva 99/35/EC) Sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza dei traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;	Permane la - già prevista - possibilità di coinvolgimento, in operazioni congiunte, di EFCA ed EMSA nei settori della vigilanza sulle attività di pesca e di controlli finalizzati alla sicurezza della navigazione.

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
	decreto ministeriale 13.10.1999 (Direttiva 98/41/EC) relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità. decreto interministeriale 12.10.2017 *Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi.* regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi d.lgs. 12.05.2015 n. 71 (direttiva 2008/106/CE) Requisiti minimi di formazione della gente di mare; decreto 5 agosto 2002, n.218 Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera legge 7 Dicembre 1999, n. 472 " Interventi nel settore dei trasporti " articolo 25 rubricato "Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime" decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 17 aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 "Codice della nautica da diporto" • **Sicurezza marittima (security):** Regolamento (CE) n. 725/2004 (miglioramento della	

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
	sicurezza delle navi e degli impianti portuali); decreto legislativo 6 novembre 2007, n.203; d.m. 16325, in data 29 novembre 2002; d.m. 11444, in data 18 giugno 2004; d.m. 83/T del 20.06.2007 (come modificato dal d.m. 697 del 19.08.2009) recante il programma nazionale di sicurezza marittima; • **Controlli sulle attività di pesca**: dPR 2 ottobre 1968, n.1639; legge n. 84 del 28 gennaio 1994, art.3 decreti legislativi 26 maggio 2004, nn. 153 e 154; decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4; • **Protezione dell'ambiente marino:** legge 31 dicembre 1982, n.979; legge 6 dicembre 1991, n. 394 ; legge n. 84 del 28 gennaio 1994, art.3; legge 14 marzo 2001, n.51; decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 – "*Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un*	

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
	sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale decreto legislativo 6 novembre 2007, n.202; decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.;	
Articolo 70 **Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera** 1. Fermo restando EUROSUR, l'Agenzia, in cooperazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale: (a) condividendo, integrando e analizzando le informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e altri sistemi di informazione ospitati da tali agenzie o accessibili alle stesse, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri; (b) fornendo servizi di sorveglianza e di comunicazione mediante tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma; (c) potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni e instaurando migliori prassi, nonché fornendo formazione e scambio di personale;		

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
(d) migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo; (e) condividendo le capacità mediante la pianificazione e realizzando operazioni multifunzionali mediante la condivisione di risorse e altre capacità, nella misura in cui tali attività siano coordinate da dette agenzie e siano approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati. 2. Le modalità dettagliate della cooperazione nelle funzioni di guardia costiera **tra l'Agenzia, l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima** sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente ai loro rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili a tali agenzie. Tale accordo è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e dai consigli di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima e dell'Agenzia europea di controllo della pesca. 3. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, con l'Agenzia, con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'Agenzia europea di controllo della pesca, mette a disposizione un manuale pratico sulla cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera. Tale manuale contiene orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per lo scambio di informazioni. La Commissione adotta il manuale sotto forma di raccomandazione secondo la procedura di cui all'articolo 117, paragrafo 3		La previsione di operazioni multifunzionali congiunte con EMSA ed EFCA , sconta a monte la necessità di un coordinamento da parte delle citate agenzie e l'approvazione delle Autorità competenti dello stato membro coinvolto. Stante la peculiare natura tecnica delle attribuzioni proprie di EMSA ed EFCA , non emerge, in tutta evidenza la maggiore utilità/efficienza dell'"accentramento" dei compiti delle due agenzie specializzate nel quadro delle attività di EBCGA
SOTTOSEZIONE 2 ***COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI***		

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
Articolo 72 **Cooperazione con i paesi terzi** 1. In linea con l'articolo 3, lettera g), gli Stati membri e l'Agenzia cooperano con i paesi terzi ai fini della gestione integrata delle frontiere e della politica in materia di migrazione, compresi i rimpatri. 2. Sulla base delle priorità politiche definite in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, l'Agenzia fornisce assistenza tecnica e operativa ai paesi terzi nell'ambito della politica dell'Unione in materia di azione esterna, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali e il principio di non respingimento. 3. L'Agenzia e gli Stati membri osservano il diritto dell'Unione, tra cui norme e standard che fanno parte dell'acquis dell'Unione, anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi.		Nella *ratio* del progetto di regolamento, un aspetto fondamentale della gestione europea integrata delle frontiere risiede, infatti, nella cooperazione con i Paesi terzi che andranno sostenuti nella gestione delle proprie frontiere e nella gestione dei fenomeni migratori anche mediante l'impiego del corpo permanente della Guardia Costiera e di Frontiera europea che potrà agire come vera e propria polizia di frontiera. La Guardia Costiera e di Frontiera potrà intervenire nei Paesi terzi senza limitazione ai paesi terzi vicini, anche nel settore del rimpatrio. La proposta descrive le condizioni alle quali l'Agenzia offrirà assistenza tecnica e operativa ai Paesi terzi, prevedendo che la stessa possa effettuare operazioni, se del caso, anche per il rafforzamento di qualsiasi frontiera del Paese terzo interessato, con l'accordo dello - o degli - Stati membri confinanti con l'area operativa. Ciò potrebbe portare all'auspicabile, positivo coinvolgimento diretto di Frontex verso operazioni internazionali con i Paesi del Nord Africa, per la diretta pianificazione e il coordinamento di attività

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
		congiunte di controllo delle loro frontiere esterne, offrendo , contestualmente, anche supporto tecnico ed operativo anche per la gestione di eventuali operazioni di ricerca e soccorso in mare. Tuttavia, non può non rilevarsi come a fronte di costi previsti , particolarmente onerosi, non pare si contempli anche la possibilità di prestare assistenza a singoli Stati membri per interventi a sostegno della stabilità e resilienza dei Paesi terzi più prossimi geograficamente. Non risulta in debita evidenza la circostanza – oggettivamente fondata – per la quale lo Stato membro più prossimo alle aree di crisi/vulnerabilità internazionale potrebbe beneficiare di mirato supporto a vantaggio dell'efficacia complessiva del controllo delle frontiere UE. Nel quadro geopolitico e normativo internazionale attuale, emerge la difficoltà di prevedere l'effettiva capacità e possibilità di Frontex di negoziare - rapidamente ed in concreto - accordi con i Paesi del Nord Africa funzionali all'avvio di operazioni congiunte efficaci di sorveglianza delle frontiere - a partire di quelle terrestri a sud con il Sahel e non solo di quelle marittime - che comportino poi effettivi rimpatri di quanti intercettati in transiti illegali.

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
Articolo 81 **Protezione dei diritti fondamentali e strategia in materia di diritti fondamentali** **1.** La guardia di frontiera e costiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento, in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta, il diritto internazionale pertinente, compresi la convenzione del 1951 relativa allo status di rifugiati e il suo protocollo del 1967, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in **particolare il principio di non respingimento.** A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali, che preveda un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le sue attività. **2.** Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia di frontiera e costiera europea provvede affinché nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare o condotto in un paese, o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità dello stesso, in violazione del principio di non respingimento, o in un paese nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio. **3.** Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia di frontiera e costiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, dei minori non accompagnati, delle persone con disabilità, delle vittime della tratta di esseri umani,		A fronte dell'ingente impiego di risorse finanziarie degli Stati membri, una massiccia presenza di mezzi ai confini esterni - specie marittimi - dell'UE in particolare nel Mediterraneo centrale, potrebbe paradossalmente costituire fattore attrattivo di flussi migratori irregolari. Come noto, la salvaguardia della vita umana ed il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo costituiscono, in ogni circostanza, prerequisiti operativi di ogni missione di *border surveillance*. Tuttavia, l'esperienza recente ha posto in luce che, in assenza di un condiviso meccanismo di automatica redistribuzione tra gli Stati membri dei migranti irregolari soccorsi in mare, il doveroso richiamo alla protezione dei diritti fondamentali rischia di costituire un elemento ostativo alla piena operatività dell'agenzia, in particolare nella prospettiva di addivenire ad una condivisa procedura per la tempestiva individuazione del *place of safety*. E' noto, infatti, che, a partire dagli emendamenti 2004 della Convenzione di Amburgo (SAR Convention), risulta oggi ampliata la nozione di POS da quella –

Tabella di corrispondenza

Articolo 6 , comma 5 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ATTO NORMATIVO UE	NORMA NAZIONALE VIGENTE (riferimento alle norme attributive delle funzioni di guardia costiera al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in regime di dipendenza funzionale dal MIT, dal MATTM e dal MIPAAF)	COMMENTO Natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 Cost., eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria
delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità. La guardia e di frontiera e costiera europea presta particolare attenzione ai diritti dei minori in modo da garantire che in tutte le sue attività sia rispettato il loro interesse superiore. 4. Nell'esecuzione dei suoi compiti, nelle sue relazioni con gli Stati membri e nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, l'Agenzia tiene conto delle relazioni redatte dal forum consultivo di cui all'articolo 70 e dal responsabile dei diritti fondamentali.		originaria - di un luogo in cui sia – meramente - garantita la salvezza della vita a quella di luogo in cui siano – anche - assicurati i diritti fondamentali della persona, incluso, pertanto, il diritto alla protezione internazionale per i rifugiati. La peculiare collocazione geografica dell'Italia – in tale contesto –, congiuntamente all'ampliarsi delle opportunità di intervento operativo dell'agenzia con risorse proprie, comporterebbe l'individuazione del nostro Paese quale luogo "naturale" per l'attribuzione del POS. Tale ipotesi potrebbe non costituire una criticità solo qualora, di pari passo, si addivenisse ad un meccanismo di redistribuzione "automatica" dei migranti irregolari, anche includendo un flusso adeguato di *rimpatri* verso destinazioni "compatibili" con le necessità di tutela dei diritti fondamentali.